

COMUNE DI TRIESTE

AREA SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Testo degli articoli 66, 75, e 78 dello Statuto del Comune di Trieste, come risultante a seguito delle integrazioni e modifiche apportate dal Consiglio Comunale, con Delibera n. 18 d.d. 16 marzo 2009.

- a) all'articolo 75, rubricato "Competenze della Giunta comunale", al comma 5, dopo la lettera i) viene inserita la lettera:
"l) l'adozione e l'approvazione dei Piani Attuativi Comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera r).
- b) all'articolo 78, rubricato "Pubblicità delle sedute", il comma 1 è sostituito come segue:
➤ "Le sedute della Giunta non sono pubbliche, tranne nel caso di adozione e approvazione dei Piani Attuativi Comunali."
- c) all'articolo 78, rubricato "Pubblicità delle sedute", dopo il comma 1, così come novellato dal punto b) del presente provvedimento, è inserito il comma:
➤ "1bis) Le sedute pubbliche della Giunta comunale sono disciplinate da apposito regolamento comunale."
- d) all'articolo 66, rubricato "Attività di indirizzo politico amministrativo", al comma 2, dopo la lettera q) viene inserita la lettera:
➤ "r) l'adozione e l'approvazione dei Piani Attuativi Comunali, qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri comunali secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 78 comma 1bis."
- e) all'articolo 66, rubricato "Attività di indirizzo politico amministrativo" il comma 2, lettera d) è sostituito come segue:

- “d) l’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche, l’approvazione dei piani territoriali ed urbanistici e dei programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché dei piani particolareggiati, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 45, comma 6bis, della Legge Regionale n. 52/1991, con esclusivo riferimento a domande o iniziative presentate o intraprese entro la data del 26 agosto 2007. Per quanto riguarda i piani particolareggiati essi vanno presentati al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione, salvo interruzione dei termini per carenza nella documentazione ed approvati nei 30 giorni successivi. E’ fatta salva la competenza giuntale in ordine all’adozione ed all’approvazione dei Piani Attuativi Comunali, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 75, comma 5, lettera l) e 66, comma 2, lettera r).